

c.p.c. art. 166. Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa e differimento della prima udienza

nell'interesse di

_____ Srl, con sede in _____, Via _____, n. _____(Codice Fiscale/Partita Iva _____, in persona

dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv.

_____ (codice fiscale _____), presso lo studio del _____, quale in Perugia, Via _____, n. _____, elegge domicilio, **convenuto**

_____ contro _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in Via _____

Commento [f1]: Art. 166: "depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167

Commento [u2]: Art. 167 cpc: indicare le proprie generalità e il codice fiscale

Commento [u3]: Art. 163 cpc 2) e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

Commento [u4]: c.p.c. art. 82. Patrocinio. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona]. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Commento [u5]: Art. 166 cpc Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore,

Commento [f6]: c.p.c. art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte., oppure dal difensore che **indica il proprio codice fiscale**

(codice fiscale _____), con l'avv.

_____ attore

Causa civile n. _____/_____ Rg; Giudice:

Dott. _____; udienza: _____

In fatto e diritto

a) Difese

Commento [f7]: Art. 167 cpc:

..... tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,

Commento [f8]: c.p.c. art. 115. **Disponibilità delle prove.**

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, **nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.**

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Commento [f9]: Art. 167cpc:

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

b) Eccezioni

Commento [f10]: c.p.c. art. 38. Incompetenza.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Commento [f11]: c.p.c. art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda. e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

c) Domande riconvenzionali

Commento [f12]: c.p.c. art. 36. Cause riconvenzionali.

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti .

Commento [f13]: Art. 163cpc

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda

d) Chiamata in causa del terzo

Commento [u14]: Art. 167 cpc

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione

Commento [f15]: c.p.c. art. 106. Intervento su istanza di parte.

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita

Commento [u16]: Art. 167 cpc

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269

Tutto ciò premesso

_____, come in atti
rappresentato, difeso e domiciliato,

chiede

di accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia
l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria
istanza, domanda, deduzione ed eccezione
disattesa,

in via preliminare, ex art. 269 c.p.c.,

autorizzare la _____ a chiamare in
causa il sig. _____, disponendo
all'uopo il differimento della prima udienza per
consentire la loro citazione nel rispetto dei termini
di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
affinché lo stesso _____, abbia a
garantire _____ dal pagamento

In via pregiudiziale di rito

In via preliminare di merito:

Nel merito

- **accertare e dichiarare**

a) respingere /rigettare le domande

In via riconvenzionale

Accertare e dichiarare

Condannare

Con vittoria di spese, compenso professionale,

Commento [f17]: Art.167:
...formulare le conclusioni

Commento [f18]: c.p.c. art. 269. Chiamata di un terzo in causa. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente **chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis.** Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. [.....]
La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

Commento [f19]:
PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESUALE
c.p.c. art. 187. Provvedimenti del giudice istruttore.
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa **separatamente una questione di merito avente carattere preliminare,** solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni **attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali,** ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Commento [f20]: Art. 163 cpc
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

rimborso forfetario ed accessori di legge.

Si dichiara che il valore della presente causa è di Euro _____ e, pertanto, il contributo unificato è pari ad € _____.

Al momento della costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti: 1) copia passiva

di notifica dell'atto di citazione;

Indirizzi che vengono indicati per le comunicazioni processuali: numero di fax _____ e PEC _____.

Perugia _____

Avv. _____

PROCURA SPECIALE

_____ Srl, con sede in _____, Via _____, n. ____ Codice Fiscale/Partita Iva _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/01/2014, con il mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del procedimento instaurato da _____ ed avente ad oggetto _____, nomina proprio difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, accettare somme e rinunciare,

Commento [f21]: Art. 166 cpc : il proprio fascicolo contenente la copia della citazione notificata

Commento [f22]: Art. 167 cpc: ...i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,

Commento [f23]: c.p.c. art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax.**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Comma 6, lett. Q

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."

Commento [f24]: Ar. 163 cpc:
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125,

chiamare terzi in causa e designare sostituti processuali, l'Avv. _____, presso lo studio del quale, in Perugia, Via _____, n. ___ elegge domicilio. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, come da atto allegato, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita **ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/14**. Dichiaro di essere stata informata sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n. 196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali; acconsente quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e sensibili per le finalità connesse alla presente causa.

F.to

_____ è autentica

Avv. _____

Commento [u25]: Art. 2 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 1-bis. [...] 2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. 5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati. 6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. 7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3 Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. **La disposizione di cui al comma 1 non si applica:** a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. [...] 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.